



***CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO***

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE
DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE
CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE AL PAGAMENTO
DELLA RETTA POSTA A CARICO DEGLI ASSISTITI INSERITI -
IN REGIME DI ACCREDITAMENTO - IN STRUTTURA
RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIA**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. .. del .././....

PREMESSA

Con il D. Lgs. 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione - attraverso l'utilizzo di indicatori - della situazione economica (ISE), per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato, con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è, dunque, un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di Assistenza Fiscale (previsti dal D. Lgs. 490/1998), o dai Comuni o dall'Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il D. Lgs. 109/1998, modificato dal D. Lgs. 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il D.P.C.M. n. 221/1999.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplan alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con D.G.R. n. 37 - 6500 del 23 luglio 2007 "*Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2 - 3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori*".

La necessità di integrazione da parte della Giunta Regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISE), ma solo quella dell'utente. Inoltre, le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave, già valutate dalle competenti Commissioni Tecniche dell'A.S.L., al pagamento della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di accreditamento, in una struttura residenziale sociosanitaria.

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle DD.G.R. n. 17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006) praticata nelle strutture residenziali per persone non autosufficienti, posta a carico di utenti la cui situazione economica sia tale da non consentire, in tutto o in parte, la copertura della retta medesima. In modo analogo si procede per quanto attiene alle rette poste a carico delle persone con handicap permanente grave così come previsto dalla D.G.R. n. 64-9390 del 1/8/2008.

Art. 2

Situazione economica: definizione, riferimenti soggettivi e criteri di valutazione

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. 730, Mod. UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali (Mod. CUD) - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo della retta posta a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo interessato.

Il Servizio Sociale prenderà altresì atto della eventuale disponibilità dei familiari a contribuire al pagamento dell'integrazione retta del proprio congiunto. Eventuali impegni di compartecipazione in tal senso dovranno

essere formalizzati e sottoscritti dalle parti in sede di presentazione della domanda d'integrazione retta o successivamente, qualora emergesse la disponibilità dei familiari.

Ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 601/1973 "*i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale*" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per la loro natura e per le finalità assistenziali che perseguono, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia, tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventosimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

Art. 3

Reddito

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

- a) dal reddito effettivamente percepito definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato

dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lett. a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. g) [*per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza*];
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lett. a) [*non si valuta il valore della prima automobile in proprietà; per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate*].

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Art. 5

Validità della situazione economica dichiarata

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione - che verrà assunta quale base di calcolo - impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Art. 6

Franchigia

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

- a) franchigia sul reddito: una somma **fino a euro 100 mensili** deve essere di regola lasciata a disposizione dell'assistito per le proprie esigenze e spese personali; tale limite può essere eccezionalmente superato in presenza di maggiori spese sanitarie non coperte dal S.S.N., debitamente documentate (prescrizioni e conseguenti fatture, scontrini "parlanti", etc.);
nell'ipotesi di assistito minore, tenuto conto dei doveri (in particolare obbligo di mantenimento, che secondo la Corte Suprema permangono anche nei confronti del genitore dichiarato decaduto dalla potestà sui figli) dei genitori verso i figli ai sensi del vigente codice civile (artt. 147, 261, 155), non è prevista alcuna franchigia sul reddito;
- b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di **euro 15.493,71**;
- c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di **euro 51.645,69** per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito comprese le pertinenze, ossia il box o posto auto (categoria catastale C 6), limitato ad un'unità, il locale di sgombero (categoria catastale C 2) e la tettoia (categoria catastale C 7)

ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Art. 7

Determinazione della quota da porre a carico dell'assistito

Ribadito che l'assistito contribuisce alla copertura della retta residenziale in primo luogo con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione, per la determinazione dell'eventuale ulteriore quota di compartecipazione da porre a carico dell'assistito si procede come segue:

- a) **reddito**: si sommano i redditi definiti come il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente;
[dal reddito mensile possono venire detratte le somme che il beneficiario versa al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio]
- b) **reddito figurativo delle attività finanziarie**: viene determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
- c) **patrimonio mobiliare**: si sommano i valori del patrimonio mobiliare al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione della prestazione. Si detrae la franchigia fino a concorrenza di euro 15.493,71. Se, detratta la franchigia, il valore è positivo si assume come base di calcolo il 20% del valore medesimo;
- d) **patrimonio immobiliare**: si sommano i valori del patrimonio immobiliare al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione della prestazione. Si detrae la franchigia fino a concorrenza di euro 51.645,69. Se, detratta la franchigia, il valore è positivo si assume come base di calcolo il 20% del valore medesimo.

La somma dei valori di cui alle lettere a), b) c) e d) indica la disponibilità economica dell'assistito per il pagamento della retta posta a suo carico. Da tale importo di regola viene detratta una somma mensile (ved. art. 6, lett. a) da lasciare a disposizione dell'assistito per le proprie esigenze e spese personali.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, in caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno venire attivate le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Art. 8

Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 17-15226/2005: *“deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente. Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 Cod. Civ., viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le Politiche sociali”*.

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, in mancanza di altri obbligati ai sensi di legge i servizi consortili preposti - nei limiti delle risorse disponibili - prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione.

Art. 9

Controlli

Secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Art. 10

Diritti dei cittadini richiedenti

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale del costo delle prestazioni residenziali socio-sanitarie che la vigente normativa prevede venga posto a carico dell'assistito, possono - entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili - presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

Il Presidente - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati - decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

Art. 11

Disposizioni aggiuntive

L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme approvate con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 26.06.2008 avente ad oggetto: *“Regolamento sui criteri di compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta socio-assistenziale di ricovero in presidi residenziali, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria. Approvazione”*.

Art. 13 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.